

COMUNE DI FERRAZZANO

(Provincia di Campobasso)

REP. N. 06/2014

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA DEI LAVORI DI “POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FERRAZZANO, MIRABELLO SANNITICO E RIPALIMOSANI” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €571.381,54”.

L’anno duemilaquindici (2015) il giorno ventitre (23) del mese di gennaio presso la residenza del comune intestato tra:

Il responsabile del Servizio ing. Nicola Cefaratti, a cui sono state attribuite, le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta C.F. 00170690705

E

L’ing. Cerio Marcellino con studio in Ferrazzano (CB) alla Via S. Sebastiano n. 21 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n. 626, C. F. CREMCL58C08F839W

PREMESSO

che con determina del Responsabile del Servizio n. 204 del 31 dicembre 2014 ai sensi del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, agli atti di questa amministrazione, si stabiliva di affidare all’ing. Ing. Cerio Marcellino come meglio sopra generalizzato, l’incarico di collaudatore in corso d’opera dei lavori di “POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FERRAZZANO, MIRABELLO SANNITICO E RIPALIMOSANI” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €571.381,54;

che con medesima determina veniva approvato il presente schema di convenzione;

CIO’ PREMESSO

Si conviene e stipula quanto appresso:

ART. 1 Le premesse tutte fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Il Comune di Ferrazzano affida all’ing. Cerio Marcellino come sopra generalizzato l’incarico per l’espletamento delle funzioni di collaudatore in corso d’opera dei lavori di “POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FERRAZZANO, MIRABELLO SANNITICO E RIPALIMOSANI” DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €571.381,54”; Il collaudatore dovrà esercitare le funzioni descritte nel titolo X del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, egli dovrà esercitare la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo dell’opera, l’attività di vigilanza e controllo si esplicherà mediante accertamenti periodici nelle fasi rilevanti dell’avanzamento dei lavori.

Art. 3 – l’incarico sopra descritto si intende conferito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, specie per quanto concerne l’eventuale incompatibilità per l’attività concernenti opere per conto di Enti pubblici.

Art. 4 - L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall’Amministrazione affidato e dal professionista accettato e adempiuto sotto le direttive dell’Amministrazione. Il professionista rinuncia espressamente all’applicazione della tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, restando convenuto che allo stesso sarà corrisposta la complessiva somma di €. 1.800,00 oltre IVA ed oneri previdenziali onnicomprensiva ed a saldo di ogni eventuale ulteriore pretesa, essendo divenuta negoziabile la parcella ai sensi dell’art. 2 del D.L.04/07/2006 n. 223 convertito in legge 04/08/2006 n. 248.

Art. 5 - Il professionista svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione. Esso resta obbligato alla osservanza delle norme di cui al D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, del capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m., della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell’ambito della Regione in particolare della L.R. 12/1993;

Art. 6 - Il pagamento del compenso, avverrà previa presentazione di regolare fattura, conforme all’importo concordato di €. 1.800,00 oltre IVA e oneri previdenziali onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spettanza e relativi oneri fiscali.

Art. 7 - Il recesso dell’incarico da parte del professionista, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso salva l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per i danni provocati.

Art. 8 – Con l’importo pattuito di cui all’art. 6 si intende compensato oltre all’onorario, anche il rimborso delle spese vive per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d’aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché le altre spese di qualunque natura incontrate;

Art. 9 - Oltre a quanto sopra stabilito null’altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l’incarico di cui all’art. 1 della presente convenzione.

Art. 10 - Tutte le controversie, che potranno insorgere relativamente agli obblighi reciproci sanciti dal presente disciplinare e che non potranno essere risolte in via amministrativa, saranno affidate ad un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale di cui al precedente comma sarà formato da tre membri: uno nominato dall’amministrazione comunale, uno dai professionisti incaricati ed uno (Presidente) indicato di comune accordo dalle parti o - in mancanza

di accordo - dal Presidente del Tribunale di Campobasso;

Art. 11 - Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 12 - Domicilio legale

1. Agli effetti del presente contratto l'Amministrazione elegge il suo domicilio legale presso la residenza comunale in Piazza Spensieri n. 19, mentre il professionista presso lo studio con sede in Ferrazzano (CB) alla Via S. Sebastiano n. 21.

ART.13 - Il tecnico ing. Cerio Marcellino ha presentato una dichiarazione resa, norma del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, in atti.

Art. 14 - Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla normativa, sia nazionale che regionale, vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 15 - Il presente atto sarà registrato a tassa fissa ai sensi DPR 26 aprile 1986 n. 131, in caso d'uso.

Il Rappresentate del Comune
F.to ing. Cefaratti Nicola

Il Professionista
F.to ing. Cerio Marcellino

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 4,6, 8,9,11 della presente convenzione.

Il Rappresentante del Comune
F.to ing. Cefaratti Nicola

Il Professionista
F.to ing. Cerio Marcellino

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

Presso Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Enti di diritto privato in controllo pubblico ed Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

A norma del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39

Il sottoscritto ing. Marcellino Cerio, nato a Napoli il 08.03.1958 e residente a Ferrazzano (CB) in Via F. Baranello n. 59, in qualità di collaudatore in corso d'opera dei lavori di "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FERRAZZANO, MIRABELLO SANNITICO E RIPALIMOSANI" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €571.381,54"; consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 08.04.2013 n. 39 art. 21 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Dichiara pertanto, di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, né di trovarsi in una delle cause di incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività professionali ovvero dall'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Ferrazzano li 23 gennaio 2015

In Fede

(_____)

Note:

1. PER <<INCONFERIBILITA'>>, la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.
2. PER <<INCOMPATIBILITA'>>, l'obbligo per soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Ai fini del D.Lgs 08.04.2013 n. 39 al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.